



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0065/CSA-2023-2024  
Registro procedimenti n. 0094/CSA/2023-2024

## LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

### II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo – Vice Presidente

Nicola Durante - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

sul reclamo n. 94/CSA/2023-2024, proposto da Virtus Verona s.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 80/DIV del 14 novembre 2023;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla riunione in videoconferenza del giorno 30 novembre 2023, il Cons. Nicola Durante;

Sentito l'arbitro;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

### RITENUTO IN FATTO

La Virtus Verona s.r.l. impugna la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega PRO di Serie C, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 80/DIV del 14 novembre 2023, che – con riferimento alla partita del Campionato di Serie C 2023–2024 Giana Erminio/Virtus Verona, disputata l'11 novembre 2023 e terminata 4-0 – ha irrogato al giocatore Gomez Taleb Juan Ignacio la sanzione della squalifica per 3 (tre) gare effettive, *“per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone distante, dopo un contrasto di gioco, si rialzava da terra e lo colpiva con violenza con un calcio all'altezza del ginocchio. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l'impossibilità di giocare il pallone”*.

Aggiunge il referto che il fallo ha necessitato l'intervento del massaggiatore e che il calciatore avversario ha ripreso il gioco dopo qualche minuto.

Col proposto reclamo, si contesta la descrizione del fatto, deducendo trattarsi di semplice condotta gravemente antisportiva (*“ un piccolo sgambetto”*) e si chiede la riduzione della sanzione ad una o a due giornate.

Sentito ai sensi dell'art. 50, comma 4, C.G.S., l'ufficiale di gara ha confermato il referto, affermando che il colpo è stato sicuramente volontario, che il fatto è accaduto con il pallone non a distanza di gioco, mentre questo era in svolgimento.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 30 novembre 2023, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo non merita accoglimento.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Occorre premettere che il fatto si trova così descritto nel referto arbitrale, che costituisce “ *piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare*” (art. 61, comma 1, C.G.S.).

Né è possibile accedere alla richiesta della parte reclamante di utilizzare le riprese televisive quale mezzo di prova contrario, essendo ciò previsto esclusivamente “ *qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione*” (art. 61, comma 2, C.G.S.), mentre nella fattispecie non si vuol sostenere l'estraneità del giocatore incolpato, ma la diversità della condotta a lui addebitata.

Tenuto conto del fatto ascritto e della sua gravità, la sanzione è pertanto equa.

**P.Q.M.**

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

L'ESTENSORE

Nicola Durante

IL PRESIDENTE

Pasquale Marino

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce